

Progetto di ristrutturazione con adeguamento tecnico di centro aziendale per l'allevamento di suini da ingrasso e AIA

T.A.R. Lombardia - Brescia, Sez. I 17 maggio 2023, n. 438 - Gabbricci, pres.; Limongelli, est. - Greenpeace Onlus (avv. Gariglio) c. Provincia di Mantova (avv.ti Persegati Ruggerini e Salemi) ed a.

Ambiente - Progetto di ristrutturazione con adeguamento tecnico di un centro aziendale per l'allevamento di suini da ingrasso - Autorizzazione integrata ambientale (AIA).

(*Omissis*)

FATTO

1. Con provvedimento del 13 febbraio 2020 la Provincia di Mantova, pronunciandosi sull'istanza presentata dalla Società Agricola Biopig di Cascone Luigi & C. S.S. di valutazione preliminare ai sensi dell'art. 6 comma 9 del d. lgs. 152/2006 del progetto di ristrutturazione con adeguamento tecnico di centro aziendale per l'allevamento di suini da ingrasso ubicato nel Comune di Schivenoglia (MN), riteneva che tale progetto non dovesse essere sottoposto né a Valutazione di Impatto Ambientale né a verifica di assoggettabilità a VIA, salva l'eventuale sottoposizione a verifica di assoggettabilità a VIA, ai sensi dell'art. 19 dello stesso d. lgs. 152/2006, nel caso in cui, in sede di rilascio dell'AIA, non fosse rispettata la soglia di 40 quintali di peso vivo di suino allevato per ettaro di terreno asservito all'allevamento, prevista dalla normativa di settore (l.r. 5/2010, Allegato B punto 1.c).

1.2. Il progetto presentato dalla società Biopig prevedeva la demolizione completa di tutte le porcilaie esistenti, dei due lagoni in terra per lo stoccaggio dei liquami, della cucina e del caseificio in disuso, e la riedificazione di tre nuove porcilaie e di due vasche di stoccaggio liquami coperte, ponendosi l'obiettivo di risanare il sito, eliminando le criticità igienico-sanitarie, strutturali, di benessere animale e ambientali, e di aumentare l'efficienza produttiva dell'allevamento.

1.3. L'intervento prevedeva l'ampliamento della superficie utile di allevamento (SUA) da 3.592 mq a 4.158 mq, con corrispondente aumento del numero di posti per suini da ingrasso (da 30 a 160 Kg/capo) da 3.592 a 4.158, pari ad un incremento di 666 posti rispetto alla potenzialità esistente.

1.4. Nella motivazione del provvedimento, la Provincia osservava, in sintesi, che: in base alla normativa comunitaria, la VIA è obbligatoria quando nell'allevamento vi siano almeno 3.000 suini di peso superiore a 30 kg; la direttiva comunitaria in materia di VIA è divenuta operativa in Italia in data 3 luglio 1988, a seguito dello scadere del termine finale per il suo recepimento; a quella data, l'allevamento già operava su una superficie autorizzata di 3.492 mq (successivamente ampliata a 3.592 mq); con il progetto di ristrutturazione, Biopig, prevede un incremento dell'allevamento di 666 suini di peso superiore a 30 kg, quindi in misura inferiore alla soglia di 3.000 capi prevista dalla normativa applicabile, per cui la V.I.A. non è dovuta; peraltro, il progetto dovrà essere sottoposto a verifica di assoggettabilità a VIA qualora, in sede di rilascio dell'AIA, non fosse rispettato il limite stabilito dalla normativa regionale di 40 quintali di peso vivo allevato per ettaro di terreno asservito all'allevamento.

1.5. Nel complesso, la Provincia riteneva che il progetto "riduca l'impatto diretto sulle componenti ambientali e aumenti l'efficienza nel ciclo produttivo, riducendo il consumo di risorse per capo allevato. In particolare sono ritenuti interventi migliorativi la sostituzione degli obsoleti lagoni in terra con vasche prefabbricate e coperte per lo stoccaggio dei liquami e la rimozione dell'amianto ancora presente nel centro aziendale".

2. Con successivo Atto Dirigenziale n. PD/990 del 26 agosto 2022, la Provincia di Mantova ha rilasciato alla società agricola Biopig Italia l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) di cui all'art.29-sexies del d. lgs. n. 152/2006 per l'attività IPPC di cui al punto 6.6 b) dell'Allegato VIII alla Parte II del d. lgs. 152/2006 e smi "impianti per l'allevamento intensivo di suini con più di 2.000 posti – suini da ingrasso (oltre i 30 kg)"; in particolare l'impianto di allevamento è stato autorizzato con una potenzialità massima di 4.107 posti.

2.1. Il provvedimento è stato adottato all'esito di una lunga e complessa attività istruttoria, alla quale hanno partecipato, nell'ambito della conferenza dei servizi indetta dalla Provincia di Mantova, oltre alla Provincia stessa, anche il Comune di Schivenoglia, l'ARPA Lombardia e l'ATS Val Padana.

2.2. La conferenza dei servizi si è riunita nelle sedute istruttorie del 26 novembre 2020, 14 aprile 2021, 16 settembre 2021 e 4 ottobre 2021, nell'ambito delle quali sono stati acquisiti, tra l'altro, i pareri favorevoli di tutti gli enti coinvolti, e in particolare: (i) i pareri del Comune di Schivenoglia del 9 settembre 2021 e del 12 ottobre 2021, rispettivamente di conformità urbanistica e di conformità igienico-sanitaria del progetto; (ii) i pareri di ARPA Lombardia del 14 settembre 2021 e del 13 aprile 2022, rispettivamente di approvazione del piano di monitoraggio dell'aria e delle acque sotterranee e quello in ordine allo Studio di diffusione e ricaduta di odori e inquinanti atmosferici prodotti dal ciclo produttivo; (iii) il parere dell'ATS Val Padana del 28 settembre 2021 e del 4 luglio 2022 in ordine ai potenziali impatti del progetto sulla salute della popolazione residente.



2.3. Quindi, all'esito della conferenza dei servizi decisoria del 28 luglio 2022, il dirigente dell'Area tutela e valorizzazione dell'ambiente della Provincia di Mantova ha adottato l'Atto Dirigenziale n. PD/990 del 26 agosto 2022 con cui ha dichiarato concluso il procedimento amministrativo, disponendo il rilascio in favore dell'azienda Biopig dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, alle condizioni e con l'osservanza delle prescrizioni indicate nell'Allegato tecnico.

3. Con ricorso notificato il 30 ottobre 2022 e ritualmente depositato, Greenpeace Onlus ha impugnato quest'ultimo provvedimento e, dopo aver premesso alcune considerazioni in ordine alla propria legittimazione ad agire, ne ha chiesto l'annullamento sulla base di quattro motivi, con i quali ha dedotto vizi di violazione di legge e di eccesso di potere sotto plurimi profili.

4. La Provincia di Mantova e il Comune di Schivenoglia si sono costituiti in giudizio depositando documentazione e memorie difensive, contestando il fondamento del ricorso e chiedendone il rigetto.

5. Non si è costituita, invece, la parte controinteressata Società Agricola Biopig Italia S.S., ritualmente intimata con pec del 31 ottobre 2022.

6. Con ordinanza n. 843 del 22 dicembre 2022, la Sezione ha respinto la domanda cautelare e condannato la parte ricorrente alla rifusione delle spese della fase.

7. In prossimità dell'udienza di merito, le parti hanno integrato la propria documentazione e depositato memorie conclusive e di replica. La Provincia, tra l'altro, ha eccepito la tardività della memoria depositata da Greenpeace il 6 marzo 2023, qualora intesa come memoria conclusiva, e la sua inammissibilità qualora intesa come memoria di replica, perché non conseguente ad atti delle controparti.

8. All'udienza pubblica del 5 aprile 2023, dopo la discussione dei difensori delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

Si può prescindere dall'esame dell'eccezione in rito formulato dalla difesa provinciale nella propria memoria di replica: la memoria di Greenpeace, sebbene di dubbia ritualità, non ha alcuna rilevanza in rapporto all'esito del giudizio, dal momento che il ricorso è infondato nel merito.

1. Con il primo motivo, la parte ricorrente ha dedotto vizi di eccesso di potere per carenza di motivazione nonché vizi di violazione di legge per violazione dell'art. 29-bis d. lgs. n. 152/2006, lamentando la mancata applicazione delle migliori tecniche disponibili (MTD) con riferimento alla riduzione delle emissioni di polveri (BAT 11) e, più in generale, carenza di istruttoria circa le valutazioni ambientali sottese ai pareri rilasciati da ATS e ARPA in seno al procedimento amministrativo:

(i) sotto un primo profilo, la parte ricorrente ha lamentato che i pareri emessi da ARPA e ATS in seno al procedimento di A.I.A. sarebbero affetti da un grave vizio di carenza di istruttoria e di motivazione in quanto avrebbero sostanzialmente disapplicato la BAT 11 relativa alla riduzione delle emissioni di polveri (primarie) derivanti da ciascun ricovero zootecnico, incorrendo quindi nella violazione dell'art. 29-bis del d. lgs. 152/2006, secondo cui le condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale sono definite "avendo a riferimento le Conclusioni sulle BAT"; in particolare, per quanto riguarda le tecniche di cui al punto a) finalizzate a ridurre la produzione di polveri dai locali di stabulazione, sarebbero state applicate solo due delle sei tecniche indicate (quelle di cui ai punti 4 e 6); per quanto riguarda le tecniche di cui al punto b) finalizzate a ridurre la concentrazione di polveri dei ricoveri zootecnici, non sarebbe stata applicata nessuna delle tre tecniche previste; e così anche per quanto riguarda le tecniche di cui al punto c) relative al trattamento dell'aria esausta, dal momento che anche in tal caso non sarebbe stata applicata nessuna delle sette tecniche previste; tale disapplicazione sarebbe stata giustificata adducendo gli elevati costi di attuazione, senza però fornire alcuna prova a fondamento di tale affermazione;

(ii) sotto un secondo profilo, il parere conclusivo favorevole dell'ATS del 4 luglio 2022 sarebbe illogico e contraddittorio, dal momento che nei pareri interlocutori del 12 maggio 2021 e del 28 settembre 2021 la stessa ATS aveva rilevato l'incidenza negativa dell'ammoniaca prodotta dalle attività agricole ai fini della formazione di polveri sottili secondarie come PM10 e PM2.5, e nello stesso parere conclusivo del 4 luglio 2022, essa ha affermato che nel territorio di Schivenoglia il valore del PM10 ha superato, negli anni 2019 e 2020, il numero massimo di superi ammessi dalla normativa per il PM10 giornaliero; in tale contesto, l'assenso conclusivo al progetto manifestato dall'autorità sanitaria sarebbe irragionevole e contraddittorio rispetto alle sue premesse istruttorie.

1.2. La censura, osserva il Collegio, non può essere condivisa.

1.2.1. In relazione al primo profilo di censura, va osservato che la Decisione di esecuzione (UE) 2017/302 della Commissione del 15 febbraio 2017 – la quale stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l'allevamento intensivo di pollame o di suini, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio – disciplina al paragrafo 1.8 ("Emissioni di polveri") la "BAT 11", prevedendo in particolare che "Al fine di ridurre le emissioni di polveri derivanti da ciascun ricovero zootecnico, la BAT consiste nell'utilizzare una delle tecniche riportate di seguito o una loro combinazione (...). A sua volta, la D.g.r. Lombardia 15 luglio 2019 – n. XI/1926



(“Indirizzi per la gestione dei riesami delle AIA zootecniche a seguito della emanazione della decisione n. 2017/302 relativa alle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l'allevamento intensivo di pollame e suini, adottate ai sensi della direttiva 2010/75/UE”), contiene analogia disciplina nell'allegato A) paragrafo 1.8. (“Emissione polveri”), con la precisazione che “È obbligatorio adottare almeno 2 delle tecniche descritte nella BAT 11 a (da 1 a 6), oppure la tecnica 11c”.

Nel caso di specie, è pacifico e documentato che il progetto Biopig ha previsto l'utilizzazione delle tecniche di cui ai punti 4) e 6) della lettera a), sicché l'unico requisito obbligatorio prescritto dalla BAT 11 (come declinata dalla citata D.g.r.) è stato soddisfatto, essendo state adottate almeno due delle tecniche descritte nella BAT 11 a.

Peraltro, le ulteriori tecniche previste nelle lettere b) e c) della stessa BAT 11, oltre ad essere facoltative, hanno margini di applicazione limitati a casi specifici e la loro adozione è talora esclusa per gli allevamenti di suini, come precisato nella tabella della BAT relativa alla “applicabilità” di ciascuna tecnica.

1.2.2. Quanto al secondo profilo di censura, non si rilevano i profili di illogicità e di contraddittorietà che la parte ricorrente addebita al parere conclusivo di ATS.

È noto che l'ingente produzione di ammoniaca che deriva dai reflui degli allevamenti zootecnici contribuisce in maniera determinante alla formazione del particolato atmosferico, in particolare PM10 e PM2.5, a seguito della combinazione di tale sostanza con altre sostanze presenti in atmosfera. La Provincia ha però documentato, al riguardo, che il progetto di ristrutturazione aziendale di Biopig ha previsto l'adozione di misure di contenimento delle emissioni di ammoniaca particolarmente efficaci e certamente migliorative rispetto allo stato preesistente (caratterizzato da strutture scoperte e fatiscenti); in tale prospettiva, la Provincia ha rilevato come estrema efficacia rivestano: (i) la realizzazione di strutture di stabulazione con un sistema di rimozione dei liquami denominato *vacuum system* (BAT 30, tecnica a.1), classificato dalla DGR 1926/2019 come a media efficacia; (ii) la copertura delle vasche di stoccaggio con una copertura flessibile galleggiante (BAT 16, tecnica b.3.2), anch'essa classificata come “a media efficacia”.

L'efficacia di tali sistemi è stata riconosciuta anche da ARPA nella nota tecnica del 13 aprile 2022, nella quale, nel riportare i risultati delle simulazioni prodotte dall'azienda nello scenario *post operam*, l'Agenzia evidenzia che per “odori” e “ammoniaca” le simulazioni restituiscono una riduzione delle concentrazioni per tutti i recettori considerati rispetto allo scenario *ante operam*. Soltanto per il recettore R2, corrispondente al nucleo abitato di Malpasso, ARPA ha rilevato che “nello scenario PO (*post operam*) viene superata la soglia di 1 ouE/mc, definita dalla deliberazione regionale quale valore sopra la quale il 50% della popolazione percepisce l'odore per il 2% di ore all'anno (175 ore/anno)”. Per quanto concerne invece le emissioni di PM10, ARPA ha osservato che “pur rilevando nella transizione da AO a PO [*ante operam e post operam*] un incremento delle concentrazioni per tutti i recettori considerati, presso nessuno di questi viene raggiunta la soglia di valutazione di 1% del valore limite annuo per il PM10 (40 µg/mc), e, pertanto, l'impatto può ritenersi non significativo tanto nello scenario AO che in quello PO”.

Nel proprio parere favorevole, l'ATS ha fatto propri i rilievi di ARPA, rilevando come il progetto di Biopig, pur contemplando un aumento del numero dei capi, porterà ad un miglioramento rispetto allo stato preesistente sia dal punto di vista ambientale che sanitario, grazie all'applicazione delle Migliori Tecniche Disponibili alle tecniche di allevamento, alle tecniche di stoccaggio e alle tecniche di distribuzione dei reflui. In particolare, nella relazione di controdeduzioni datata 1 dicembre 2022, l'ATS osserva che “i valori di PM10 ottenuti ai recettori sia nello stato *Ante Operam* che nello stato *Post Operam* si aggirano nell'ordine di grandezza dei nanogrammi/mc, pertanto tre ordini di grandezza in meno (mille volte in meno) dell'unità di misura utilizzata dalla vigente normativa in materia di qualità dell'aria e dai valori di riferimento dell'OMS, anche nel più recente aggiornamento delle proprie linee guida di Settembre 2021 (microgrammi/mc). Sulla base di tali considerazioni il PM10 (unico inquinante in aumento nello stato *Post Operam* rispetto agli altri inquinanti considerati, ossia ammoniaca e odori) è stato valutato ininfluente, in riferimento agli effetti sanitari diretti per gli abitanti del nucleo di Malpasso. Sulla base di quanto sopra, anche un eventuale apporto aggiuntivo di PM2.5 (che costituisce una frazione del PM10) è stato valutato ininfluente in riferimento agli effetti sanitari diretti per gli abitanti del nucleo di Malpasso, ragione per cui non è stato richiesto un approfondimento in tal senso”.

Particolare importanza, sotto il profilo sanitario, è stata attribuita da ATS anche alla rimozione delle strutture in amianto prevista nel progetto Biopig.

Pur rilevando che il quadro *post operam* stima un aumento di emissione di polveri sottili rispetto al quadro ante-opera, ha constatato come, secondo il giudizio di ARPA, l'impatto sui recettori debba essere considerato non significativo.

Nel contempo, peraltro, l'ATS ha ritenuto di prescrivere particolari misure cautelative atte a contenere l'emissione di odori e di ammoniaca, imponendo al gestore: (i) di aggiungere enzimi e/o apposite sostanze ai reflui stoccati nelle fosse sottogrigliato (misura non richiesta dalle BAT); (ii) interrare immediatamente i reflui distribuiti entro un raggio di almeno 100 m dai nuclei abitati (l'intervallo minimo previsto dalle BAT tra distribuzione e interramento è pari a 4 ore, eventualmente elevabile a 12 ore se in presenza di condizioni non idonee all'interramento); (iii) di provvedere al trasferimento dei reflui dalle fosse sottogrigliato alle vasche di stoccaggio almeno 2 volte a settimana (la frequenza minima di svotamento prevista dalle BAT è pari a una volta a settimana).

In definitiva, ritiene il Collegio che il parere conclusivo dell'autorità sanitaria si sottragga ai rilievi critici di parte ricorrente, essendo stato adottato all'esito di una approfondita attività istruttoria e sulla scorta di motivazioni articolate e

diffuse, che non appaiono intaccate da vizi evidenti di illogicità, irragionevolezza, o di travisamenti dei fatti, unici profili sindacabili da questo giudice in ambiti connotati dall'esercizio di discrezionalità tecnica da parte dell'Amministrazione.

2. Con il secondo motivo, la parte ricorrente ha dedotto ulteriori vizi di eccesso di potere per carenza di istruttoria, in particolare lamentando che il parere favorevole dell'ATS del 4 luglio 2022 avrebbe valutato gli "impatti cumulativi" prodotti dal progetto Biopig soltanto nel raggio di 500 metri dal sito, laddove il particolato prodotto dall'allevamento, viaggiando in atmosfera per mezzo dei venti e delle correnti, potrebbe avere ricadute a distanza anche di decine di chilometri dal sito, intercettando quello prodotto da altri allevamenti intensivi, che abbondano sul territorio di Schivenoglia e dintorni, nelle province di Mantova e Brescia e, più in generale, nell'intera Valle Padana.

Anche tale censura, osserva il Collegio, non può essere condivisa.

2.1. La difesa provinciale ha chiarito che la normativa regolamentare di settore (allegato 1 della d.g.r. IX/3018/2012 e documento di ARPA "Indicazioni relative all'utilizzo di tecniche modellistiche per la simulazione della dispersione di inquinanti negli studi di impatto sulla componente atmosfera") non prevede un preciso raggio di azione entro il quale valutare gli impatti cumulativi prodotti da una nuova attività produttiva da autorizzare, sicché ogni decisione al riguardo è rimessa alle autorità competenti. Nel caso di specie, il progetto Biopig ha valutato gli effetti cumulativi nel raggio di 500 metri dal sito, rilevando come entro tale raggio non siano presenti ulteriori allevamenti intensivi in grado di generare impatti cumulativi. L'ATS ha validato lo studio della proponente, rilevando che gli allevamenti di bovini e suini inclusi nella fascia di osservazione si trovano a distanze tali dall'abitato di Malpasso da non generare un possibile effetto diretto sulla salute degli abitanti; e tale valutazione, osserva il Collegio, non appare macroscopicamente illogica o irragionevole tenuto conto che appare verosimile che la concentrazione del particolato tenda fisiologicamente e diminuire all'aumentare della distanza; il che rende ragionevole la decisione di concentrare l'indagine negli immediati dintorni del sito produttivo, dove è destinata a riscontrarsi la maggiore ricaduta delle polveri. Anche l'ARPA, peraltro, ha ritenuto "non significativo" l'aumento del particolato verso l'abitato di Malpasso, e l'ATS ne ha tratto coerenti conseguenze sotto il profilo della insussistenza di impatti rilevanti sulla salute dei residenti.

3. Con il terzo motivo, la parte ricorrente ha dedotto vizi di eccesso di potere per carenza di istruttoria, in particolare lamentando la mancata corretta valutazione dei valori del fondo ambientale e degli impatti sanitari previsti dalla "Metodologia ARPA applicata nello studio per il calcolo delle emissioni indicati come 'caratterizzazione emissiva dell'area'; in particolare:

(i) la situazione di fondo ambientale per il parametro PM10 sarebbe stata valutata da ATS sulla base della documentazione prodotta da Biopig, nella quale si fa riferimento soltanto alla concentrazione media annua di tale parametro (nella norma), ignorando però i dati attinti da ARPA nella centralina di Schivenoglia in ordine alla concentrazione giornaliera e ai superi rilevati nel biennio 2021-2020, numericamente superiori a quelli previsti dai valori soglia di cui alla direttiva europea 2008/50;

(ii) nessuna indagine sarebbe stata effettuata e nemmeno richiesta da ATS in relazione ai parametri PM2.5 e ammoniaca, e nemmeno sull'aumento dei casi di mortalità attribuibili al PM10, in un territorio comunale che già nello stato *ante operam* presentava tassi di incidenza dei tumori, di mortalità cause circolatorie e per eventi avversi riproduzione in eccesso rispetto al distretto di riferimento e rispetto al territorio ATS MN-CR.;

(iii) la mancata valutazione di questi dati, richiesta espressamente dalla DGR X/1266 del 2014, renderebbe l'atto impugnato illegittimo per violazione del principio di precauzione di cui all'art. 191 TFUE e all'art. 3 ter del d. lgs. 152/06. Anche tale censura, osserva il Collegio, non può essere condivisa.

3.1. ATS si è rifatta correttamente alle valutazioni di ARPA in ordine all'aumento di PM10 nella situazione *post operam*, ritenuto "non significativo"; e tale valutazione è stata estesa conseguentemente anche al PM2.5, che costituisce una frazione del PM10.

3.2. Nella propria relazione di controdeduzioni del 7 dicembre 2022, ARPA ha chiarito, al riguardo, che il carattere "non significativo" dell'incremento di PM10 e PM2.5 è stato desunto applicando i criteri stabiliti dall'Agenzia Ambientale Britannica (UK Environmental Agency) ripresi anche dall'ISPRA, secondo cui "sono da considerarsi non significativi impatti inferiori all'1% del valore limite di lungo periodo (long term) o inferiori al 10% del valore limite di breve periodo (short term). I valori limite sono quelli definiti dal D. Lgs. 155/2010, che sono quindi indipendenti dai valori del fondo ambientale o dalla disponibilità, o meno, di una caratterizzazione emissiva del contesto comunale di riferimento".

3.3. Quanto al NH3 (ammoniaca), ATS ha preso atto del parere ARPA del 20 aprile 2022, nel quale si evidenziava che "NH3 non rientra tra gli inquinanti per i quali il d. lgs. n. 155/2020 (...) ha definito valori limite o valori obiettivo per le relative concentrazioni nell'aria ambiente: in mancanza di parametri di riferimento per la qualità dell'aria, si rimette all'ATS la valutazione della significatività delle concentrazioni di tale inquinante predette dal modello diffusionale"); per l'effetto, ATS ha previsto a scopo cautelativo apposite precauzioni per contenere la formazione e diffusione di ammoniaca, nei termini già sopra evidenziati.

3.4. Quanto all'asserito aumento dei tassi di mortalità nella popolazione di Schivenoglia, ATS replica nella relazione di controdeduzioni del 1 dicembre 2022 che "L'aumento di mortalità da PM10 rilevato nell'Approccio Epidemiologico dello Studio Salute Pubblica fornito dal proponente è di entità non rilevante in quanto presenta un ordine di grandezza di 10^{-4} - 10^{-5} di casi aggiuntivi, se si considera l'estremo superiore degli intervalli di confidenza".



Anche in tal caso, il Collegio non rileva profili di evidente illogicità, contraddittorietà, carenza di istruttoria o di travisamento degli elementi di fatto nelle valutazioni operate dagli organi tecnici intervenuti nella procedura di autorizzazione qui in esame, sicchè le censure in esame vanno respinte perché non consentono, per la loro genericità, di inficiare le valutazioni di discrezionalità tecnica formulate dalle amministrazioni interessate.

4. Infine, con il quarto e ultimo motivo la parte ricorrente ha dedotto l'illegittimità del parere reso in data 12 ottobre 2021 dal Comune di Schivenoglia in seno al procedimento di A.I.A. in ordine alla conformità del progetto Biopig al vigente regolamento comunale di igiene; l'illegittimità dell'atto impugnato è stata dedotta sotto i seguenti profili:

(i) il predetto parere, nel ritenere rispettata la distanza minima regolamentare di 100 mt dell'allevamento rispetto alla Borgata Malpasso, avrebbe qualificato erroneamente la Borgata Malpasso come "case sparse", laddove invece si tratterebbe di un "ambito residenziale consolidato caratterizzato da conservazione di pesi insediativi", per il quale il regolamento in questione (art. 2.15.2, comma 2 lettera a) prescrive una distanza minima degli allevamenti di suini di 600 mt;

(ii) il parere impugnato non darebbe atto del rispetto delle condizioni (cumulative) previste dal punto 3 dell'art. 2.15.3. del regolamento locale di igiene affinché gli "allevamenti esistenti" posti a distanze inferiori a quelle stabilite possano continuare la propria attività; in particolare, la condizione di cui sub c) consistente nella "assenza di ogni fonte di danno o molestia per i lavoratori e la popolazione circostante" sarebbe stata ridimensionata affermandosi che il progetto di Biopig consentirà di "ridurre fortemente" tali effetti negativi; inoltre, non vi sarebbe alcuna traccia della condizione migliorativa di cui sub b), consistente nella previsione di una soluzione migliorativa per tutti gli aspetti igienico sanitari e relativi all'inquinamento comprovata da idonea documentazione; soprattutto, non sarebbe stata rispettata la condizione di cui al punto 3, comma 3 dell'art. 2.15.3 del regolamento locale di igiene dove prevede che, in presenza di determinate condizioni, può essere consentito un ampliamento *una tantum* pari al 20% del "peso animale insediato", ossia dei capi effettivamente presenti in allevamento; sotto quest'ultimo profilo, il parere impugnato avrebbe dato atto del rispetto di questa condizione affermando che il progetto prevede un ampliamento del 20% "dei capi precedentemente autorizzati", senza verificare se questi fossero effettivamente "insediati"; in ogni caso, i capi "precedentemente autorizzati" sarebbero i 1.973 suini autorizzati in occasione della riduzione della potenzialità dell'allevamento autorizzata dalla Provincia di Mantova nel 2013, sicchè l'ampliamento a 4.107 capi disposto con l'AIA in esame sarebbe superiore al 20% e pari, anzi, a circa il doppio del peso animale insediato; stesso risultato considerando i 1.910 capi indicati da ATS come presenza media negli ultimi cinque anni.

Anche tali censure, osserva il Collegio, non possono essere condivise.

4.1. In base al regolamento locale di igiene (approvato con delibera del D.G. n. 1391 del 20 ottobre 1997) la distanza di 600 metri degli allevamenti di suini dai centri edificati (capoluogo e frazioni) si applica soltanto ai "nuovi insediamenti per allevamento zootecnico", e quindi ai nuovi allevamenti; e lo stesso vale per il rispetto della distanza minima di 100 metri dalle case sparse non di pertinenza agricola (art. 2.15.2, comma 2); nel caso degli "allevamenti esistenti", si applica la diversa disciplina di cui all'art. 2.15.3 comma 3, secondo cui gli allevamenti esistenti posti a distanze inferiori ai limiti stabiliti possono continuare la loro attività solo a condizione che vengano ristrutturati con soluzioni e accorgimenti progettuali, disciplinati dallo stesso comma, lettere a, b, c, d) atti ad assicurare: il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di utilizzazioni dei reflui; il miglioramento dell'insediamento dal punto di vista degli impatti igienico-sanitario e ambientale; l'assenza di ogni fonte di molestia per i lavoratori e la popolazione circostante; la compatibilità con la normativa edilizia vigente nella zona considerata: tutti profili, questi ultimi, che nel caso di specie sono stati approfonditamente esaminati dalle amministrazioni competenti in seno alla conferenza dei servizi indetta per il rilascio dell'AIA, con l'ausilio degli organi tecnici istituzionalmente preposti alla valutazione degli impatti ambientali e sanitari del progetto.

4.2. Sotto diverso profilo, l'art. 2.15.3. del regolamento locale di igiene prevede che per gli allevamenti esistenti (alla data di entrata in vigore del regolamento stesso) "può essere previsto un ampliamento *una tantum* del peso animale insediato non superiore al 35% per bovini da latte ed al 20% delle restanti tipologie qualora si verifichino le condizioni di cui ai punti a, b, c, d, e l'aumento sia finalizzato al raggiungimento di un modulo produttivo efficiente da un punto di vista tecnico-economico ed igienico-sanitario".

4.2.1. Il parere di conformità igienico-sanitaria del Comune di Schivenoglia del 12 ottobre 2021 afferma che "Il progetto prevede un ampliamento del 20% dei capi precedentemente autorizzati, in linea a quanto stabilito dall'art. 2.15.3.3. del Regolamento, allorché le procedure in corso saranno concluse"

4.2.2. In effetti, il progetto autorizzato con l'AIA prevede un ampliamento della potenzialità produttiva dell'azienda di 515 capi (da 3592 a 4.107), inferiore al 20% di quella già autorizzata; la parte ricorrente distorce il senso dell'espressione "peso animale insediato" utilizzata nell'art. 2.15.3 del regolamento locale di igiene, la quale si riferisce necessariamente ai capi già "autorizzati" e non a quelli, di numero eventualmente inferiore rispetto alla soglia autorizzata, meramente "insediati" e cioè presenti in allevamento in un determinato momento storico, dal momento che in quest'ultima ipotesi l'aumento dei capi non richiederebbe alcuna autorizzazione, se non per la quota non coperta dalla precedente autorizzazione.

4.2.3. In atti è documentato che i capi precedentemente autorizzati con l'A.I.A. del 2007 ammontavano a 3.592, mentre



non vi è traccia di alcuna autorizzazione provinciale (del 2013) alla riduzione del numero dei capi a 1.973; riduzione che, per quanto è dato comprendere dagli scarni chiarimenti forniti in udienza dalle parti, sembrerebbe essere stata originata da una iniziativa unilaterale del precedente gestore al fine di ottemperare, in via meramente transitoria e temporanea, alle prescrizioni imposte dall'ARPA – in via alternativa alla chiusura dell'allevamento – a seguito di una visita ispettiva del 2012, in cui erano state accertate le condizioni precarie dell'impianto.

5. In conclusione, alla luce di tutte le considerazioni fin qui svolte, l'intero gravame qui in esame deve essere respinto, perché infondato sotto tutti i molteplici profili dedotti.

6. Le spese di lite relative alla fase di merito seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in misura differenziata, in relazione al diverso ruolo procedimentale e processuale assunto dalle parti resistenti nella vicenda esaminata e, correlativamente, al diverso impegno difensivo che ciascuna di esse ha dovuto profondere in giudizio.

(Omissis)

